

Legge regionale 30 giugno 1993 , n. 51 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Disposizioni finanziarie per favorire l' attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

Art. 28

Termini attuativi

1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell' utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.